



STATUTO

dei CIRCOLI DI “PROGETTO NAZIONALE”

DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

PROGETTO NAZIONALE “FIAMMA FUTURA”

Art.1 – Costituzione e scopo

Il “Circolo Progetto Nazionale” si impegna a sviluppare iniziative culturali, sociali e politiche volte alla diffusione dei principi del nazionalismo. L’azione dell’associazione sarà sempre ispirata ai principi e ai valori della libertà di espressione del pensiero, della sicurezza, dello stato sociale, dello sviluppo sostenibile della protezione dell’ambiente e dell’interesse nazionale.

Art.2 – Soci

Possono essere soci dei circoli tutti i cittadini di età superiore ai 16 anni che ne facciano domanda pagando la quota associativa. L’iscrizione comporta l’adesione alle finalità statutarie del circolo e l’impegno a partecipare alla vita associativa, collaborando alla realizzazione delle iniziative secondo le proprie possibilità.

Art.3 – Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal richiedente su apposito modulo scaricabile dal sito web o consegnato a mano da un socio fondatore e deve contenere:

- dati anagrafici;
- titolo di studio e professione;
- dichiarazione di non essere iscritto a nessun altro Circolo di Progetto Nazionale;

La domanda va indirizzata al presidente del circolo. Il consiglio direttivo delibera in merito entro 10 gg, in mancanza di risposta la richiesta di iscrizione si intende accettata con decorrenza dal decimo giorno dalla data di presentazione. Il diritto di voto nelle assemblee si acquisisce trascorsi 40 gg dall’accettazione dell’iscrizione.

Art.4 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio del circolo si perde nei seguenti casi:

- dimissioni;
- morosità;
- espulsione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto immediato. La morosità nel pagamento della quota comporta la decadenza come specificato dall’art. 6. Le modalità di espulsione sono indicate dall’art. 10.

Art.5 – Finanziamento dell'attività dell'associazione

L'associazione non ha fini di lucro. Le attività sono finanziate attraverso le quote associative versate dai soci. La raccolta di altri fondi è consentita mediante l'attuazione di ogni iniziativa conforme agli scopi associativi consentita dalla legge.

Art.6 – Quote associative – Esercizio del diritto di voto – Decadenza per morosità

Il Consiglio Direttivo entro il mese di novembre di ogni anno determina l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo e ne dà adeguata comunicazione ai soci. In caso di mancanza di comunicazione, si ritiene confermata la quota associativa dell'anno precedente. Il versamento della quota associativa deve avvenire entro il mese di marzo. I soci morosi vengono invitati per iscritto a versare la quota entro il 30 giugno. Il consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al 30 giugno dichiara decaduti dalla qualità di socio coloro che non hanno provveduto al versamento entro il termine. Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l'anno in corso. Il versamento della quota può avvenire anche il giorno dell'assemblea, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. I soci dichiarati decaduti, per essere riammessi all'associazione, devono presentare una nuova domanda d'iscrizione che, se accolta dal Consiglio Direttivo, consente l'esercizio dei diritti associativi secondo quanto indicato dall'art. 3.

Art.7 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Art.8 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. In particolare:

- individua le linee programmatiche delle attività del circolo;
- elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera in merito a rendiconti ed ai preventivi di spesa;
- delibera in merito alle proposte di modifica dello statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. L'avviso di convocazione, da inoltrarsi ai soci con adeguato anticipo (10 giorni, salvo urgenze motivate) deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da esaminare nel corso dell'Assemblea. L'Assemblea può essere inoltre convocata dietro richiesta scritta di almeno $\frac{1}{2}$ dei membri del Consiglio Direttivo o richiesta scritta di $\frac{3}{4}$ dei soci. In questi casi, la richiesta di convocazione, deve essere inoltrata al Presidente il quale convoca l'assemblea entro 20 gg. La presidenza dell'Assemblea dei soci è assunta di regola dal Presidente, salvo diversa delibera dell'Assemblea stessa e, in caso di impedimento del Presidente, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo (Assemblea ordinaria) è convocata ogni anno entro il mese di maggio. L'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni anno. Le delibere sono approvate con voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti, salvo diversa previsione. Le norme statutarie possono essere modificate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con la maggioranza qualificata prevista per le modifiche dello statuto.

Art.9 – Il Presidente

Il Presidente del circolo è eletto direttamente dall'Assemblea dei soci. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Fa parte del Consiglio Direttivo del circolo di cui convoca e presiede le riunioni, convoca l'Assemblea dei soci e ne assume la presidenza salvo impedimento o diversa delibera dell'assemblea stessa. Concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo a sviluppare e organizzare le attività del circolo secondo le linee direttive fissate dall'assemblea dei soci. Dura in carica un anno. Il Presidente può terminare il suo mandato prima della scadenza per dimissioni o per approvazione da parte dell'Assemblea dei soci di una mozione di sfiducia. Tale mozione deve per prima cosa essere proposta in Consiglio Direttivo di uno o più membri. Ottenuto in tale sede il voto favorevole di 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo escluso il Presidente, la mozione viene sottoposta al voto dell'Assemblea dei soci, appositamente convocata dal Presidente entro 20 giorni. Le dimissioni per qualunque motivo del Presidente comportano la decadenza del Consiglio Direttivo.

Art.10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del circolo e da altri membri eletti dall'assemblea. E' composto da un minimo di 3 e da un massimo di 9 membri compreso il Presidente. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è deciso dall'Assemblea e non può essere superiore al 20% del numero dei soci. Il Consiglio Direttivo, come il Presidente dura in carica un anno. Ogni suo membro può partecipare ad un massimo di tre Consigli Direttivi consecutivi. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente o del membro più anziano. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente e il Tesoriere. Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti e sono valide se i votanti rappresentano almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo formula e realizza i programmi di attività del circolo e ne gestisce l'ordinaria amministrazione. In particolare ed a titolo esemplificativo:

- formula il programma dettagliato delle attività del circolo e realizza ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi associativi, nell'ambito delle direttive dell'assemblea;
- determina e riscuote le quote associative;
- vaglia le domande di iscrizione al circolo;
- cura la corretta tenuta della contabilità e predispone per l'Assemblea ordinaria del circolo i conti consuntivo e preventivo tramite il tesoriere;
- cura la tenuta del registro dei soci;
- approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell'Associazione, nell'ambito della normativa statutaria;
- delibera l'applicazione ai soci di eventuali procedimenti disciplinari (richiamo, sospensione e espulsione), così come previsto dal regolamento.

Art.11 – Elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo

Le elezioni del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo avvengono, in successione, in una apposita assemblea dei soci convocata dal Presidente uscente alla scadenza del mandato. Le candidature per la carica di Presidente devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 5 gg prima di questa assemblea, debitamente sottoscritte dall'interessato. Le elezioni sono effettuate a scrutinio segreto, separatamente per il Presidente e per i membri del Consiglio Direttivo. Viene eletto Presidente alla prima votazione il candidato che ottiene un numero di voti pari alla maggioranza dei soci con diritto di voto. In mancanza si procede alla votazione di

ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per l'elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo, l'elettore può indicare sulla scheda un numero massimo di tre candidati. Vengono eletti membri del Consiglio Direttivo con un'unica votazione i candidati che conseguono il maggior numero di voti fino a copertura dei posti disponibili. Nel caso che per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo venga a cessare dalla carica gli subentra il primo dei non eletti. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in mancanza, dal membro più anziano del Direttivo. In caso di impedimento definitivo o altra causa inibente, si fa luogo a nuova elezione.

Art.12 – Anno sociale

A tutti gli effetti, in particolare per il conto economico, l'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art.13 – Collegamento con gli altri Circoli di Progetto Nazionale

Per il potenziamento delle proprie attività, in particolare di quelle politiche, il circolo sviluppa con appropriate delibere dell'Assemblea dei soci, collegamenti con i Circoli di Progetto Nazionale già operanti e con l'associazione rappresentativa a livello nazionale.

Art.14 – Norme transitorie

A decorrere dalla data dell'atto costitutivo del circolo (sottoscritto da un minimo di sette soci fondatori) per un periodo massimo di un anno e sei mesi il circolo è gestito in regime transitorio. Durante questo periodo di tempo gli organi dell'associazione Presidente e Consiglio Direttivo sono indicati nell'Atto Costitutivo del circolo. Di essi possono far parte solamente e unicamente soci firmatari dell'Atto Costitutivo. Il periodo transitorio termina con la data della prima assemblea dei soci. La permanenza nelle cariche sociali in questo periodo transitorio non ha effetto sulle durate massime previste dallo statuto. Nella prima assemblea dei soci, oltre all'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11, verranno esaminati e sottoposti ad approvazione tutti i regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo nel periodo transitorio.